

# ORDINANZA MUNICIPALE SUL CAMPEGGIO

Il Municipio di Locarno, vista la sua competenza ad esercitare le funzioni di polizia locale, in particolare a tutela dell'ordine, della tranquillità, dell'igiene e del decoro pubblici;

accertata la necessità di:

- disciplinare l'utilizzazione delle aree d'uso comune del demanio comunale;
- prevenire la pratica del campeggio abusivo;
- offrire la possibilità di una sosta d'emergenza limitata nel tempo per i detentori di motorhomes su area pubblica o su fondi privati aperti,

richiamata la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, l'art. 107 LOC e gli art. 23-26 RALOC

## ordina:

### **Art. 1**

L'accamparsi con installazioni mobili di ogni tipo è permesso esclusivamente sulle aree autorizzate a campeggio.

### **Art. 2**

Il campeggio su suolo demaniale comunale, quale i giardini, parchi, strade, piazze, parcheggi, boschi, golene e su aree private aperte è vietato.

### **Art. 3**

Il Municipio stabilisce le aree d'emergenza destinate ad ospitare motorhomes e informa sulle modalità di utilizzazione. La durata massima della sosta è limitata a 24 ore. È prelevata una tassa d'uso di fr. 20.- per sosta.

### **Art. 4**

I trasgressori sono puniti dal Municipio con multa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 5'000.--. La relativa procedura è disciplinata dagli art. 145 ss LOC.

### **Art. 5**

La polizia comunale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza, e in modo particolare dell'allontanamento dei trasgressori.

### **Art. 6**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 e abroga l'ordinanza del 9 aprile 1982.

**IL MUNICIPIO**

Adottata con risoluzione municipale no. 2932 del 10 novembre 2009.  
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 24 novembre al 9 dicembre 2009